

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 1619 Carloni e C. 2721 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	25
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. C. 2778 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. Emendamenti C. 2304, approvata dal Senato ..	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Pietro Gaeta, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e di Pasquale Fimiani, Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375)	27
Audizione informale di Antonio Montanaro, Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375)	27
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375)	27
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di regia unitaria del mondo venatorio, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375)	27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 5.2 della Relatrice</i>)	41

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 84</i>)	31
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	34

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 1619 Carloni e C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, evidenzia che il provvedimento C. 2721, approvato dal Senato è collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda altresì che si è concluso il ciclo di audizioni sugli abbinati progetti di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara dunque concluso l'esame preliminare.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, propone di adottare come testo base il disegno di legge C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

C. 2778 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che l'Accordo in esame ha l'obiettivo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati attraverso il consolidamento delle rispettive capacità difensive ed una migliore comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza. Come si legge nella relazione illustrativa l'Intesa è altresì finalizzata ad «indurre positivi effetti indiretti su alcuni settori produttivi e commerciali di reciproco interesse».

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti dell'Accordo – composto da un breve preambolo e da quat-

tordici articoli – la presente relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.

L'articolo 8 disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati. In particolare, viene stabilito che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito dell'Accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Si prevede inoltre che non possa essere trasmessa a terzi – o trattata in modo incompatibile con gli scopi dell'Accordo – alcuna informazione relativa a una persona fisica, o che ne consenta l'identificazione, a meno che non vi sia il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

L'articolo 10 disciplina la giurisdizione applicabile alle controversie che dovessero coinvolgere il personale inviato in esecuzione dell'Accordo.

Si prevede, in particolare, che il personale del Paese inviante rispetterà le leggi del Paese ospitante nel corso della propria permanenza e che quest'ultimo avrà il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le condotte commesse nel proprio territorio e ritenute punibili in base al proprio ordinamento.

A tal riguardo, l'articolo dispone altresì che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest'ultimo.

Viene stabilito altresì che, nel caso di scadenza della validità dell'Accordo, tali disposizioni continueranno ad applicarsi per qualsivoglia azione od omissione occorsa in vigenza dell'Accordo stesso.

Inoltre, nei casi di infrazioni inerenti alla disciplina militare commesse dal personale del Paese inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorità del Paese inviante provvederanno secondo la propria normativa militare.

Come precisato nella relazione illustrativa, « l'articolo deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, che contiene una clausola di salvaguardia generale del diritto internazionale, il quale – poiché è fatto salvo espressamente – prevale sulle disposizioni dell'Accordo e consente di affermare l'immunità funzionale derivante dal diritto internazionale consuetudinario ».

Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 febbraio 2026.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Emendamenti C. 2304, approvata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 febbraio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

Audizione informale di Pietro Gaeta, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e di Pasquale Fimiani, Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

Audizione informale di Antonio Montanaro, Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di regia unitaria del mondo venatorio, nell'ambito dell'esame dello Schema di

decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 18.05.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'odierna Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento a partire da lunedì 30 marzo.

Comunica che sono state presentate 31 proposte emendative, tutte ritenute ammissibili dalla presidenza (*vedi allegato 2*).

Avverte inoltre che la relatrice, successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle proposte emendative, ha presentato l'emendamento 5.2 (*vedi allegato 3*), invitando i gruppi a prenderne visione, anche al fine di valutare la concessione di termini per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Valentina D'ORSO (M5S), preliminarmente all'esame delle proposte emendative, invita la relatrice a fornire elementi di approfondimento sulla portata dell'emendamento 5.2, testé presentato.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, chiarisce che l'emendamento in parola è ispirato ai contributi offerti dai soggetti che sono intervenuti in sede di audizioni. In particolare, è stata colta la sollecitazione in ordine all'esigenza di prevedere una procedura attivabile in via d'urgenza, nei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità fisica.

Valentina D'ORSO (M5S) si interroga soprattutto sul coinvolgimento, in tale procedura, dell'autorità giudiziaria.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, risponde affermativamente a tale dubbio, atteso che le misure di cui all'articolo 3 – cui la proposta emendativa fa riferimento – sono concesse « se indicato dall'autorità giudiziaria ».

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede alla presidenza di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accedendo alla richiesta del collega Gianassi, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 5.2 della relatrice a lunedì 2 marzo alle ore 13.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea come le proposte del proprio gruppo recepiscono i contributi offerti dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva.

Particolare attenzione è stata prestata ai suggerimenti pervenuti dalla dottoressa Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e dal dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, entrambi da tempo impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e – come noto – protagonisti del protocollo di intesa « Liberi di scegliere », da cui trae ispirazione l'intera iniziativa legislativa.

Altre proposte emendative, invece, muovono dalle riflessioni sviluppate da Piera Aiello che, sulla base della sua personale esperienza in qualità di testimone di giu-

stizia e in virtù del lavoro durante il mandato parlamentare nella scorsa legislatura, ha portato all'attenzione della Commissione l'esigenza di apportare alcuni ragionevoli accorgimenti al testo.

In particolare, gli emendamenti presentati rispondono in primo luogo all'esigenza di conferire maggiore coerenza tra le varie disposizioni dell'articolato, assicurando, ad esempio, un'uniforme individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure di protezione. Altre proposte emendative attengono all'importanza di prevedere, nell'ambito del programma di protezione, forme di tutoraggio e, in generale, di concreto accompagnamento del minore nel suo percorso di formazione e di acquisizione di competenze lavorative e professionali. Ancora, altri emendamenti propongono l'attivazione di percorsi di educazione alla legalità, ideati per i soggetti minorenni e – ove opportuno – anche per i loro genitori.

In proposito ricorda che il successo del protocollo « Liberi di scegliere » è dovuto al fatto che esso non si limita a consentire l'adozione di misure radicali ed impattanti, come l'allontanamento dalla propria famiglia e città di origine, ma conosce altresì rimedi più blandi ma che ben si attagliano al singolo caso di specie. In questa prospettiva, come ripetutamente enfatizzato dagli esperti auditi dalla Commissione, percorsi formativi che educino alla legalità appaiono particolarmente opportuni.

Sottolinea dunque l'importanza particolare di due proposte emendative a sua prima firma: l'emendamento 4.5 e l'emendamento 7.2. Con quest'ultimo si propone che a curare l'attuazione delle misure di protezione non sia il Servizio centrale di protezione bensì l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio, fermo restando che il Servizio centrale di protezione possa essere coinvolto ove espressamente indicato dall'autorità giudiziaria. Quest'ultimo infatti è competente solo per alcune delle misure che sarebbero oggetto del programma, come quelle di cambiamento delle generalità o di trasferimento del soggetto in località protette, mentre risulta totalmente

estraneo – e anzi rischierebbe di rallentare la procedura – per quanto riguarda quelle misure più blande cui si faceva testé riferimento. È dunque assolutamente opportuno limitare il suo intervento ai soli casi in cui sia realmente necessario.

L'emendamento 4.5 si preoccupa invece di estendere la durata di erogazione delle misure di protezione, che, allo stato sono limitate ad un periodo di due anni ma prorogabile una sola volta per sei mesi e che quindi appare eccessivamente ridotta.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, tiene a precisare come le proposte del suo gruppo non abbiano alcun intento oppositivo. Al contrario, esse si propongono di offrire un contributo ad una migliore stesura del testo all'interno di un percorso che è partito in modo condiviso e che deve auspicabilmente concludersi nel medesimo modo.

Nel riservarsi di illustrare nel corso della seduta i contenuti specifici dei singoli emendamenti, si limita a ricordare come essi discendano, in massima parte, dai contributi forniti nel corso delle audizioni.

In tal senso va letta, ad esempio, l'esigenza di mantener ferma la competenza dell'autorità giudiziaria nel dispiegamento delle misure di carattere personale elencate nell'articolo 3. Appare altresì opportuno prevedere una norma di chiusura del sistema che renda più chiaro il riparto di competenze tra organi giudiziari.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, formula la richiesta di accantonare l'emendamento Matone 1.2.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Ascari 1.3, Gianassi 1.4, sull'emendamento D'Orso 1.6, Gianassi 2.1. e 3.1, D'Orso 3.2, Gianassi 3.3 e D'Orso 3.4.

Formula la richiesta di accantonare gli emendamenti Gianassi 4.1 e D'Orso 4.2.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Ascari 4.3 e 4.4.

Formula la richiesta di accantonare l'emendamento D'Orso 4.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Gianassi 5.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.2 della relatrice.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Ascari 6.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Gianassi 6.2 e invita al ritiro dell'emendamento Ascari 6.3 in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento D'Orso 6.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Gianassi 7.1 e sull'emendamento D'Orso 7.2 ove riformulato in identico testo all'emendamento Gianassi 7.1, nonché sull'emendamento Gianassi 9.1.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento D'Orso 9.2 e invita al ritiro dell'emendamento D'Orso 9.3 che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 9.1.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Orso 10.1 e 10.2.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Orso 11.01, Gianassi 11.02 e D'Orso 12.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Gianassi Tit.1 e invita al ritiro dell'emendamento Ascari Tit.2, in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme alla relatrice con riguardo alle proposte emendative riferite agli articoli dall'1 al 4, riservandosi di esprimersi compiutamente nella successiva seduta, dopo aver completato la necessaria istruttoria tecnica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che vi sono le condizioni per procedere all'esame degli emendamenti riferiti ai primi 4 articoli.

Concorde il Governo, dispone quindi l'accantonamento delle proposte emendative indicate dalla relatrice.

Federico GIANASSI (PD-IDP) evidenzia come gli identici emendamenti Ascari 1.3 e Gianassi 1.4 si proponano semplicemente di coordinare il testo dell'articolo 1, che descrive l'oggetto e le finalità del provvedimento, con l'articolo 2 che delinea la platea dei suoi potenziali destinatari. Va infatti specificato come la normativa in discussione riguarda anche i soggetti che sono vittime delle organizzazioni o associazioni criminali.

Stefania ASCARI (M5S) precisa che gli emendamenti in discussione hanno una eminente finalità tecnica e sono peraltro stati suggeriti da un qualificato esperto della materia, come il dottor Di Bella.

Valentina D'ORSO (M5S) si chiede se vi sia coerenza nell'esprimersi in senso contrario su questa proposta emendativa che – come detto – mira ad un mero coordinamento del testo e la richiesta della relatrice di accantonare l'emendamento Matone 1.2. Quest'ultimo infatti non propone alcuna migliore definizione dell'attuale platea di destinatari ma, al contrario, la amplia notevolmente, estendendola a nuove categorie di soggetti, non contemplate poi nel prosieguo della proposta di legge.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ascari 1.3 e Gianassi 1.4.

Valentina D'ORSO (M5S) invita ad approvare l'emendamento 1.6 a sua prima firma, in quanto integra i presupposti per l'applicazione delle misure di protezione dei minori, richiedendo anche il requisito dell'attualità del pericolo.

Come evidenziato da molti esperti invitati in audizione, anche sulla base di richieste di chiarimento che ha promosso in prima persona, appare infatti necessario che questo requisito sia introdotto all'articolo 1, dal momento che esso viene esplicitamente previsto all'articolo 8, nella parte del testo che riguarda appunto le modifiche e le revocche delle misure di protezione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.6.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.1 a sua prima firma, che ha inteso presentare per accogliere un suggerimento emerso nel corso delle audizioni in ordine ad una più corretta definizione della platea dei potenziali beneficiari delle misure di protezione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) segnala che gli emendamenti 3.1 e 3.3 a sua prima firma condividono la stessa *ratio*: assicurare che il sostegno ai minorenni e ai loro adulti di riferimento sia in grado di favorire il loro inserimento sociale, che risulterà più facile per coloro che non dovranno addirittura essere trasferiti in realtà lontane da quelle di origine.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.1.

Stefania ASCARI (M5S) invita a valutare la portata dell'emendamento D'Orso 3.2, tenendo in considerazione che esso discende dall'esperienza anche personale di chi è passato attraverso questi percorsi.

Si riferisce in particolare alla testimonianza dell'onorevole Piera Aiello, deputata della scorsa legislatura, che si è impegnata nel corso del suo mandato parlamentare a raccogliere numerose voci di coloro che si sono trovati nella condizione di doversi avvalere del Servizio centrale di protezione.

Una delle richieste che si è alzata in modo unanime in quella sede è stata proprio quella di poter integrare le mere misure di protezione con una ampia gamma di sostegni, con riguardo al segmento della formazione scolastica e universitaria, nonché di accesso ad un efficace supporto psicologico. Né va sottovalutata l'importanza di favorire la frequenza di attività sportive che, soprattutto a quell'età, costituiscono un fattore essenziale di integrazione e socializzazione per bambini sottratti al loro precedente contesto di vita.

Altrettanto importante, evidentemente, risulta essere l'esigenza di garantire l'adesione a percorsi di educazione alla legalità.

Invita la relatrice a valutare il possibile accantonamento dell'emendamento medesimo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la richiesta di accantonamento non è accolta dalla relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 3.2 e Gianassi 3.3.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come la proposta emendativa 3.4 a sua prima firma dia seguito ai suggerimenti di esperti auditi in Commissione, quali il dottor Di Bella e la dottoressa Caramanna. La loro competenza tecnica e la loro esperienza pratica suggeriscono infatti di accompagnare il minore e l'adulto di riferimento in un percorso dove soggetti qualificati possano realmente facilitare l'efficace dispiegarsi delle misure di protezione personale.

Non comprende quindi l'orientamento negativo della relatrice e del Governo, che potrebbe finanche produrre il paradossale fenomeno di una riduzione di queste attività già previste dal protocollo « Liberi di scegliere ».

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.4.

Stefania ASCARI (M5S) invita ad un supplemento di riflessione sull'emendamento 4.3 a sua prima firma, dal momento che anche tale proposta discende dall'esperienza anche personale di chi è passato attraverso questi percorsi, come l'onorevole Pina Aiello.

Si tratta infatti di una misura di portata limitata ma che renderebbe effettivo – e non solo teorico come è attualmente – l'accesso agevolata a mutui bancari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la richiesta di accantonamento non è accolta dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 4.3.

Stefania ASCARI (M5S) invita a valutare l'accantonamento dell'emendamento 4.4 a sua prima firma, dal momento che esso affronta il tema fondamentale del supporto scolastico e di formazione professionale, fattori imprescindibili per il buon successo delle misure previste dalla presente legge. Rileva come non prevedere aiuti strutturati, continuativi nel tempo e qualificati nei soggetti che li erogano sarà il problema da affrontare soprattutto quando i destinatari delle misure siano soggetti provenienti da contesti particolarmente difficili.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la richiesta di accantonamento non è accolta dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 4.4.

Ciro MASCHIO, facendo seguito a quanto convenuto in avvio della presente seduta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 84).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte preliminarmente che risulta assegnata alla Commissione anche la petizione n. 84, con cui il cittadino Ettore Maria Bartolucci ⁽¹⁾ chiede nuove norme in materia di abilitazione alla professione di avvocato, che la Commissione può decidere di abbinare al disegno di legge in esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 640 del 3 marzo 2026

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate 153 proposte emendative pubblicate in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 613 del 14 gennaio 2026.

Ricorda che nella seduta del 15 gennaio scorso sono state confermate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative, per carenza di quantificazione e copertura finanziaria. Al riguardo, in seguito ad un supplemento istruttorio, comunica che risulta inammissibile per carenza di compensazione anche l'emendamento Giuliano 2.42 che, in modo del tutto analogo all'emendamento Morrone 2.41 – già dichiarato inammissibile –, riguarda l'accesso a regimi fiscali agevolativi, compreso il regime forfettario.

Ricorda che nella seduta del 15 gennaio si è altresì conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti.

Comunica, infine, che prima della seduta sono stati ritirati gli identici emendamenti Bellomo 2.6 e Billi 2.7, nonché l'emendamento Varchi 2.8 e gli identici emendamenti Bellomo 2.147, Billi 2.148 e Varchi 2.149.

Valentina D'ORSO (M5S) alla luce della dichiarazione di inammissibilità testé pronunciata dell'emendamento Giuliano 2.42, chiede che venga data la possibilità al suo gruppo di poter presentare un eventuale ricorso a tale decisione.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, pur ribadendo che l'emendamento Giuliano 2.42 è stato dichiarato inammissibile in quanto risulta del tutto analogo all'emendamento Morrone 2.41, già dichiarato inammissibile nella seduta del 14 gennaio scorso, accede alla richiesta della collega D'Orso e fissa il termine per la presentazione del ricorso a domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 13.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento

alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianassi 1.1 e 1.2, nonché dell'emendamento Giuliano 1.3.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 2, limitandosi ad esprimere il parere solo fino all'emendamento Giuliano 2.13, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gianassi 2.1 e Giuliano 2.2, dell'emendamento Gianassi 2.3, degli identici emendamenti Gianassi 2.4 e Giuliano 2.5, dell'emendamento Gianassi 2.9, nonché degli identici emendamenti Bellomo 2.10, Matone 2.11 e Romano 2.12 e dell'emendamento Giuliano 2.13.

Preannuncia altresì che il suo gruppo provvederà al ritiro dell'emendamento Matone 2.11.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nella discussione in sede dell'odierno ufficio di presidenza aveva preso atto della singolare decisione di avviare oggi stesso l'esame delle proposte emendative ma ciò sul presupposto che relatori e Governo fossero effettivamente nelle condizioni di esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Prende atto che invece, sono stati espressi i pareri su un numero minimo di emendamenti, circostanza che induce il sospetto di una mossa volta a dare un mero segnale agli interlocutori esterni ma con l'effetto finale di adottare modalità di lavoro poco rispettose per i medesimi interlocutori e per la serietà delle tematiche affrontate.

Ritiene pertanto opportuno non procedere alla votazione dei pochi emendamenti sui quali è stato finora espresso il parere, poiché ciò non consentirebbe una valutazione attenta e complessiva del provvedimento né la prosecuzione di una interlocuzione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione che testimonia la volontà di un lavoro condiviso.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal collega Gianassi, osservando che anche lei si sarebbe aspettata che i relatori e il Governo fossero pronti a esprimere i pareri su tutte le proposte emendative presentate. Si domanda pertanto se la convocazione così repentina della seduta pomeridiana della Commissione, a fronte del mancato completamento dell'istruttoria sui pareri da parte della maggioranza e del Governo, debba essere considerata nient'altro che una mera sceneggiata.

Evidenzia come il tentativo di dare ai numerosi professionisti, che seguono con attenzione e grandi aspettative l'iter del provvedimento, l'impressione che l'esame stia procedendo speditamente sarà vano, poiché è del tutto evidente che gli emendamenti riferiti all'articolo 1, pur rilevanti per le ragioni che illustrerà nel prosieguo dell'esame, non rappresentano certo un nodo centrale del provvedimento.

Continua quindi ad auspicare che sugli aspetti di merito più rilevanti del provvedimento in esame e sulle numerose questioni aperte, la maggioranza adotti un atteggiamento realmente collaborativo nei confronti dell'opposizione.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene che i relatori e il Governo dovrebbero esprimere in modo complessivo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, poiché esse attengono tutte ai principi e ai criteri direttivi della delega recata dal provvedimento in esame e, come tali, richiedono una valutazione unitaria.

Propone pertanto che, nella seduta odierna, si proceda esclusivamente alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, replicando alla collega D'Orso, tiene a precisare che non sia assolutamente opportuno riferirsi alla seduta odierna come ad una sceneggiata, in quanto i membri della Commissione stanno dimostrando estrema attenzione all'esame di un provvedimento estremamente rilevante e atteso da molti.

Evidenzia come, a suo avviso, l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 e su pochi emendamenti riferiti all'articolo 2 non inficiano affatto le possibilità di proficue interlocuzioni tra maggioranza e opposizione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) pur rendendosi conto che il quadro dei pareri non è ancora completo essendo stati espressi solo su poche proposte emendative riferite all'articolo 2, non vede comunque ostacoli a che la Commissione avvii le votazioni nella seduta odierna, procedendo a votare quantomeno gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, dichiara di concordare con la collega Varchi.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, accedendo alla richiesta formulata dai colleghi, comunica che le votazioni della seduta odierna riguarderanno solo le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Federico GIANASSI (PD-IDP), interviene sugli emendamenti 1.1 e 1.2, a sua prima firma, premettendo che a suo giudizio lo strumento della delega non sia il più idoneo a garantire la centralità che il Parlamento dovrebbe esercitare nella disciplina di una materia così rilevante.

Osserva come entrambe le proposte emendative siano volte a migliorare le modalità di attuazione della delega da parte del Governo. In particolare, l'emendamento 1.1 eleva da sei a dodici mesi il termine per l'adozione dei decreti legislativi, assicurando così un arco temporale congruo per la predisposizione di provvedimenti particolarmente complessi e articolati. L'emendamento 1.2, invece, rafforza il ruolo del Consiglio nazionale forense nel procedimento di adozione dei predetti decreti, prevedendo l'espressione da parte di quest'ultimo di un vero e proprio parere di carattere formale, in luogo della formulazione attuale che si limita a stabilire che l'organo sia semplicemente sentito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.1 e 1.2.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento Giuliano 1.3, in quanto mira a prevedere il cosiddetto « doppio parere parlamentare » sugli schemi di decreto legislativo. Si tratta di uno strumento a suo avviso fondamentale per porre su un corretto binario il rapporto tra il legislatore delegato e il Parlamento delegante che non si limita ad un mero parere ma che si snoda in un procedimento che consente alle Commissioni anche di verificare le modalità con cui ai pareri iniziali è stato dato seguito.

Reputa necessario adottare tale strumento in occasione di deleghe di particolare ampiezza e complessità, come infatti la maggioranza della scorsa legislatura ha inteso prevedere per i cosiddetti « decreti Cartabia ». Peraltro, un siffatto meccanismo, soprattutto a cavallo di due legislature, potrebbe mettere i Governi e le maggioranze di fronte alle loro responsabilità,

come si è visto quando questa Commissione, con una diversa maggioranza, ha dovuto valutare il grado di recepimento del parere reso in prima battuta da una Commissione di opposto segno politico.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.3.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, essendosi concluse le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto delle circostanze e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. C. 2778 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2592, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025 »,

premessi che:

l'articolo 8 dell'Accordo disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del

trattamento dei dati, stabilendo che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito dell'Accordo medesimo;

l'articolo 10 disciplina la giurisdizione applicabile alle controversie riguardanti il personale inviato in esecuzione dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o in contesti socio-familiari che arrechino grave pregiudizio, anche mediante condotte di istigazione a commettere reati e sfruttamento dei proventi degli stessi.

1.2. Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o in quanto vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle medesime organizzazioni criminali.

* **1.3.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **1.4.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo la parola: grave aggiungere la seguente: , attuale.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai maggiorenni minori di anni venticinque con le seguenti: agli infraventicinquenni.

2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

ART. 3.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

Conseguentemente:

alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e i familiari di riferimento mediante programmi calibrati sulle specifiche esigenze, che garantiscano continuità sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale, da realizzarsi in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti;

alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il supporto di un tutoraggio individuale;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'accesso ai percorsi universitari mediante l'erogazione di borse di studio e con il supporto di un tutoraggio individuale;

alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzarsi anche mediante accordi con le associazioni datoriali;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a favorire lo sviluppo di una coscienza civica mediante la partecipazione agevolata ad attività sportive, culturali e a percorsi di educazione alla legalità in favore del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, da realizzare con la collaborazione delle organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3, anche nei casi in

cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a).

3.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e i familiari di riferimento mediante programmi calibrati sulle specifiche esigenze, che garantiscano continuità di trattamento, da realizzarsi in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.

Conseguentemente:

alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il supporto di un tutoraggio individuale;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'accesso ai percorsi universitari mediante l'erogazione di borse di studio e con il supporto di un tutoraggio individuale;

alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzarsi anche mediante accordi con le associazioni datoriali;

aggiungere in fine la seguente lettera:

e-bis) a favorire lo sviluppo di una coscienza civica mediante la partecipazione agevolata ad attività sportive, culturali e a percorsi di educazione alla legalità in favore del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, da realizzare con la collaborazione delle organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3, anche nei casi in cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a).

3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i minori e per l'intero nucleo familiare di riferimento, mediante programmi strutturati e continuativi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) all'accesso a programmi di educazione alla legalità e di reinserimento sociale del minore e, ove disponibili, dei familiari di riferimento, anche nei casi in cui non sia disposto il trasferimento di cui al comma 1, lettera a);

e-ter) all'accesso agevolato ad attività sportive, culturali e associative finalizzate allo sviluppo della coscienza civica;

e-quater) all'accesso a percorsi universitari mediante borse di studio e tutoraggio individuale.

3.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'accesso a programmi di educazione alla legalità per i minori ed i loro familiari, con la collaborazione degli uffici di servizio sociale per i minorenni e di organizzazioni del terzo settore accreditate e specializzate in materia.

3.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi *fino alla fine del comma con le seguenti:* prorogabile per periodi di un anno per volta, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

4.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.

4.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza pretendere alcuna garanzia da parte dei soggetti beneficiari.

4.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, sostituire le parole da: non può essere superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* è stabilita in relazione all'esito del percorso di studi, ovvero di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo.

4.4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi *fino alla fine del comma con le seguenti:* prorogabile per periodi di un anno per volta, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

4.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: previste dall'articolo 3 *aggiungere le seguenti:* e, ravisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.

5.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

ART. 6.

Sopprimere il comma 6.

6.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il programma di cui al comma 5 è immediatamente trasmesso all'ufficio di servizio sociale per i minorenni e, ove indicato dall'autorità giudiziaria, al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

6.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 6, dopo la parola: trasmesso *aggiungere le seguenti:* all'ufficio di servizio sociale per i minorenni e.

6.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 7, dopo la parola: soggetti *aggiungere la seguente:* minorenni.

6.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: prevede *aggiungere le seguenti:* l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove indicato dall'autorità giudiziaria,

Conseguentemente, dopo la parola: sociali *aggiungere le seguenti:* e sanitari

7.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il Servizio centrale di protezione *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari dei comuni competenti per territorio e, ove indicato dall'autorità giudiziaria, con il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, limitatamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), della presente legge.

7.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le seguenti parole: , ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile *con le seguenti:* per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

9.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le seguenti parole: , ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: ed emerge una situazione pregiudizievole *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , se i fatti riguardano genitori di minorenni, la polizia giudiziaria ne in-

forma contestualmente il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

9.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

9.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis *con le seguenti:* comma 2.

10.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

11.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e, in particolare, nei procedimenti di separazione e divorzio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

11.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

TIT.

Sostituire il titolo con il seguente: Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.

Tit.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Liberi di scegliere».

Tit.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

EMENDAMENTO 5.2 DELLA RELATRICE

ART. 5.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, al prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità fisica, le misure di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'adozione del programma di cui all'articolo 6, comma 5, sono attuate dal prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.

5.2. La Relatrice.